



Pontificia
Università
della
**SANTA
CROCE**

**FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO
XXVI CONVEGNO DI STUDI
SACRAMENTI E DIRITTO.**

I SACRAMENTI COME DIRITTI E COME SORGENTI DI DIRITTO

Roma, 4 - 5 aprile 2022

TESTO PROVVISORIO

Il carattere dell'ordine sacro: profili giuridici del ministero diaconale e del sacerdozio ministeriale

Prof. Benedict Ndubueze Ejeh, Facoltà di Diritto Canonico San Pio X

1. Preambolo

Il tema presuppone due considerazioni evidenti: il primo riguarda il legame tra il carattere sacramentale dell'ordine sacro e le due forme ministeriali del suo esercizio, ovvero il sacerdozio cosiddetto ministeriale e la diaconia come ministero ecclesiale. Il secondo riguarda l'articolazione dei profili giuridici rispettivi di queste due forme ministeriali dell'ordine sacro. C'è una terza questione da ritenersi imprescindibile per una prospettiva critica sul fondamento e valore degli stessi profili giuridici ministeriali: interrogare la ragione teologica, tradizionale e giuridica della distinzione categorica tra sacerdozio ministeriale e ministero diaconale. Il tema viene affrontato a partire da queste considerazioni dopo la presentazione preliminare dell'ordine sacro e i suoi gradi ministeriali.

2. L'ordine sacro e i suoi ordini gradualmente

La ragion d'essere ultima ed istituzionale dell'ordine sacro è la continua realizzazione in ogni tempo e in ogni luogo della missione di salvezza del Signore Gesù Cristo attraverso diversi canali ministeriali che risalgono all'epoca apostolica della storia ecclesiale. Le varie concretizzazioni del ministero ordinato lungo questa storia servono dunque a rendere presente e sempre più agevole ed efficace la stessa missione evangelica alle esigenze storiche ecclesiali ed umane. Questa prospettiva ben articolata dal magistero del Vaticano II mette in risalto il significato inteso per la divina istituzione del sacramento dell'ordine al di là del dibattito sulla reale portata (diretta o indiretta, specifica o generica, stretta o larga) del concetto stesso della "divina istituzione", particolarmente in relazione ai singoli gradi dello stesso sacramento, in quanto non tutti risalgono con lo stesso titolo alla volontà istituzionale di Gesù Cristo¹. Gli ordini, infatti, nascono come l'organizzazione nel tempo dei ministeri che dispensano i beni della salvezza affidati da Dio agli apostoli per il bene del suo popolo.

¹ Cf. K. RAHNER, "Die Theologie der Erneuerung des Diaconates", in *Diakonia in Christo: Ueber die Erneuerung des Diakonats*, (Ed. K. Rahner, H. Vorgrimler), Quaestiones Disputatae 15/16, Freiburg-Basel-Wien 1962, 289-290: L'illustre teologo ricorda che l'attuale articolazione dell'ordine sacro in tre gradi progressivi non nasce storicamente da Gesù, ma ciò non nega che il sacramento sia di divina istituzione. Egli, dunque, interpreta la divina istituzione dell'ordine sacro con i suoi gradi a significare che gli uffici e le funzioni che costituiscono il ministero sono stati trasmessi dal Signore Gesù attraverso gli apostoli alla Chiesa, in una maniera tale che, a seconda delle esigenze, essi possano essere condivisi con altri soggetti titolari, come appunto fecero gli apostoli nel designare i sette "diaconi", i presbiteri, i vescovi, ed altri ministri. La grande varietà di questi ministeri che si riscontra agli inizi della Chiesa a differenza dalla situazione attuale indica che non seguivano un comando preciso di Gesù; invece, si trattava di una redistribuzione dei compiti e ruoli intimamente legati alla natura stessa della Chiesa istituita da Gesù.



Pontificia
Università
della
**SANTA
CROCE**

FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO
XXVI CONVEGNO DI STUDI
SACRAMENTI E DIRITTO.

I SACRAMENTI COME DIRITTI E COME SORGENTI DI DIRITTO

Roma, 4 - 5 aprile 2022

TESTO PROVVISORIO

Questi ministeri sono stati istituzionalizzati in vari ordini ministeriali e trasmessi attraverso la potestà sacra del sacramento dell'ordine².

Gli attuali gradi del sacramento dell'ordine³, ovvero il diaconato, il presbiterato e l'episcopato, che nel magistero e nell'ordinamento giuridico successivi al Concilio Vaticano II coincidono con lo stato clericale, costituiscono un'unica realtà sacramentale – il sacramento dell'ordine sacro – dentro il settenario dei sacramenti della Chiesa. Denominati anche ordini, ognuno di essi possiede l'essenza dello stesso ed unico sacramento, partecipandovi in una misura graduale corrispondente alla propria natura secondo una scala gerarchica, a partire dalla sua più basilare espressione nell'ordine ausiliare del diaconato e la sua determinazione sacerdotale nel presbiterato fino alla sua piena sussistenza nell'ordine pastorale dell'episcopato. La dottrina dell'unità del sacramento, consolidatasi a partire dal XII secolo, si ritiene un "patrimonio teologico comune" della Chiesa.⁴ Tuttavia, non c'è stata sempre una intesa dottrinale pacifica sull'essenza del sacramento. È ben noto che lungo l'epoca medioevale e fino alla vigilia del Concilio Vaticano II l'essenza del sacramento è stata individuata nel sacerdozio inteso in un senso prevalentemente culturale, di conseguenza l'episcopato è stato a lungo escluso dalla configurazione sacramentale dell'ordine sacro⁵. Anche il valore sacramentale del ministero diaconale è stato messo in ombra da questa impostazione sacerdotale in quanto, secondo la consolidata tradizione dottrinale della Chiesa, esso è destinato non al sacerdozio ma al servizio.

Quindi, la dottrina conciliare della sacramentalità dell'episcopato come grado sommo dell'ordine⁶ ha permesso di ricomporre l'integra realtà di questo complesso sacramento dando rilievo all'unicità della sua essenza che si esplica in una triplice ripartizione graduale. In questa ottica, ogni grado del sacramento partecipa autenticamente «"suo modo" al triplice "munus" ministeriale, in uno schema di gradazione discendente, nel quale il grado superiore include e supera la realtà e le funzioni del grado inferiore».⁷

Questa rinnovata prospettiva sul sacramento dell'ordine esige la revisione di alcuni parametri dottrinali e giuridici finora adoperati in relazione ai rapporti intercorrenti tra i gradi diversi del sacramento, anche alla luce dell'unicità dell'origine e del modello missionario del ministero ordinato, cioè il ministero di Gesù Cristo Figlio obediante del Padre, che compie la salvezza del suo popolo insegnandolo, santificandolo e guidandolo, così istituendo nella Chiesa, per la salvezza dell'uomo in

² Cf. E. BAURA, "Il ministero ordinato: profili canonistici", in *Il sacramento dell'ordine* (a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico), Milano 2011, 36.


³ Il numero era molto di più nel passato.

⁴ COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE (CTI), *Il diaconato: Evoluzione e prospettive*, 30 settembre 2002, in *Enchiridion Vaticanum* (EV), 21, 2002, n. 1113, p. 783.

⁵ Per un approfondimento della questione: E. CASTELLUCCI, *Il ministero ordinato*, Brescia 2010.

⁶ LG, 21: «Insegna il santo concilio che con la consacrazione episcopale viene conferita la pienezza del sacramento dell'ordine, quella cioè che dalla consuetudine liturgica della chiesa e dalla voce dei santi padri viene chiamata il sommo sacerdozio, il vertice del sacro ministero».

⁷ CTI., cit., n. 114, p. 785.



Pontificia
Università
della
**SANTA
CROCE**

FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO
XXVI CONVEGNO DI STUDI
SACRAMENTI E DIRITTO.

I SACRAMENTI COME DIRITTI E COME SORGENTI DI DIRITTO

Roma, 4 - 5 aprile 2022

TESTO PROVVISORIO

ogni tempo e in ogni luogo, il sacerdozio ministeriale della nuova alleanza affidandolo agli apostoli, i quali in seguito lo trasmettono ai loro successori. Lo stesso ministero è stato successivamente condiviso, a vario titolo e con facoltà diverse, con altri collaboratori sacramentalmente designati tramite la sacra ordinazione (LG 28, PO 2). Alla radice della partecipazione gerarchico-ministeriale nella missione di Cristo rimane dunque il sacramento dell'ordine con il suo carattere, che viene concretamente determinato e configurato in conformità con l'indole propria di ciascun ordine.

3. L'intimo legame tra il carattere sacramentale dell'ordine sacro e lo statuto giuridico dei ministri sacri

Il concetto di carattere (dal greco *χαρακτήρ*), dal significato etimologico di sigillo e dello strumento che lo imprime, il cui uso per rappresentare l'impronta sacramentale permanente risale a sant'Agostino, è legato ai sacramenti che strutturano la società ecclesiale tra l'iniziazione cristiana e l'ordine sacro. Si tratta dei sacramenti che configurano i fedeli nel sacerdozio di Cristo nella sua forma comune o battesimale oppure in quella ministeriale o gerarchica, affinché in Cristo e mediante l'unzione dello Spirito Santo possano compiere il culto e la testimonianza a Dio, edificare la Chiesa e realizzare la sua missione nel mondo, ognuno secondo la propria vocazione, condizione e funzione.⁸

Il carattere sacramentale, dunque, fa partecipi i fedeli dell'unica consacrazione-missione di Cristo in virtù della quale essi, realizzando il sacerdozio di Cristo nel modo proprio a ciascun *status fidelium*, rendono presente nella storia il mistero di Cristo fino alla fine dei tempi⁹. Infatti, «il battezzato e l'ordinato, ciascuno secondo la propria condizione, sono segno e strumento di Cristo, quali membri del suo Corpo, nel quale hanno la missione conferita dai rispettivi sacramenti. Meglio ancora il Corpo di Cristo immerso nella storia umana è, ministerialmente e strumentalmente, Cristo stesso che continua a vivere attraverso i membri del suo Corpo in questo mondo, per portare agli uomini la Parola e i gesti efficaci di salvezza».¹⁰

Rispetto all'ordine sacro in particolare, il carattere configura i chierici in genere a Cristo Ministro. In altri termini, il sacramento consacra e destina alcuni tra i fedeli al ministero sacro per servire il popolo di Dio, a titolo speciale e secondo gradi diversi di capacità e competenza costitutive, nella persona di Cristo e a nome della Chiesa, istituendo per loro uno stile di vita consono allo stesso carattere sacramentale. Riguardo ai singoli gradi del sacramento, l'ordine sacro configura il sacerdote (presbitero e vescovo) nella persona di Cristo Capo e Pastore per lo speciale ministero della guida e della cura pastorale del popolo di Dio; il chierico diacono invece è configurato nella persona di Cristo

⁸ Cf. LG 11; *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 1121.

⁹ A. ARANDA, *Sacerdoci*, in DGDC VII, 89.

¹⁰ J. HERVADA, *Le radici sacramentali del diritto canonico*, in *Ius Ecclesiae* 17 (2005) 653



Pontificia
Università
della
**SANTA
CROCE**

FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO
XXVI CONVEGNO DI STUDI
SACRAMENTI E DIRITTO.

I SACRAMENTI COME DIRITTI E COME SORGENTI DI DIRITTO

Roma, 4 - 5 aprile 2022

TESTO PROVVISORIO

Servo per il più ordinario servizio di ausilio e sostegno ai pastori nel ministero pastorale (liturgia, insegnamento e carità) della Chiesa. Il carattere dell'ordine sacro conferisce la potestà sacra necessaria per esercitare con efficacia lo stesso ministero ordinato. Talune funzioni pastorali, infatti, esigono la titolarità della potestà sacramentale dell'ordine sia per la loro efficacia sacramentale sia per la loro validità giuridica.¹¹

Pertanto, il carattere sacramentale dell'ordine è anche sorgente di determinate situazioni giuridiche consistenti in diritti e doveri, potestà e facoltà, funzioni, uffici e condizioni personali che costituiscono lo statuo giuridico dei chierici sia in genere (rispetto a tutti i chierici) sia in specie (in relazione al diaconato, al presbiterato e all'episcopato) sia anche nella concreta *missio canonica* del ministero ordinato (ad esempio quella del vescovo diocesano, del parroco, del vicario generale).

Questo legame profondo tra la realtà spirituale del carattere sacramentale e l'effetto giuridico che ne deriva in ordine al profilo giuridico dei ministri sacri, rappresenta uno degli aspetti distintivi dell'ordinamento giuridico ecclesiale¹². Infatti, il carattere sacramentale equivale alla realtà della *res et sacramentum* individuata particolarmente nei sacramenti che imprimono il sigillo permanente sull'anima. Questa realtà intermedia generata *ex opera operato* dalla valida confezione del sacramento e che a sua volta genera la grazia sacramentale in chi riceve il sacramento *rite dispositus*, rappresenta il *sacramentum permanens* a cui la tradizione scolastica attribuisce una profonda rilevanza giuridica come fonte e fondamento sacramentale delle dimensioni giuridiche dell'uguaglianza, della varietà e della convergenza nella struttura della comunione ecclesiale¹³. La nuova identità e missione che il carattere sacramentale genera nel fedele configurandolo a titolo speciale nel sacerdozio di Cristo è intimamente legata alla permanenza radicale e irreversibile della *res et sacramentum*. Ciò implica l'esistenza nel fedele di una nuova condizione personale corrispondente alla peculiare conformazione a Cristo, quale base della sua personalità giuridica ecclesiale dotata di capacità, doveri e diritti propri, che corrispondono allo statuto personale del fedele nella Chiesa¹⁴. In questo modo, la *res et sacramentum* garantisce sia la validità giuridica dei sacramenti che strutturano la Chiesa sia la competenza dei titolari sacramentalmente configurati,

¹¹ Cf. can. 274 §1; T. RINCON-PEREZ, *Clérigo*, in DGDC vol. II, 119

¹² J. HERVADA, *Le radici sacramentali del diritto canonico*, 637-638: «L'ordinamento della Chiesa “si inserisce nell'economia della salvezza o sistema di relazioni tra Dio e gli uomini inaugurato dall'azione salvifica di Cristo. Questa economia o sistema di relazione [...] riceve il nome di Nuova Legge, Legge evangelica o *lex gratiae*” espressioni nella quali il termine legge ha un senso teologico, che coincide con il sistema giuridico: *legge* equivale *economia* o sistema di relazioni tra Dio e gli uomini presieduta da un principio di movimento – di vita soprannaturale – e di ordine. Orbene l'economia della salvezza si chiama *legge della grazia* perché il principio di vita e di ordine che presiede le relazioni dell'uomo con Dio e degli uomini tra loro non è una struttura giuridica ma la *grazia dello Spirito Santo*».

¹³ Cf. E. TEJERO, *La “Res et sacramentum”, estructura y espíritu del ordenamiento canónico. Síntesis doctrinal de Santo Tomás*, in *Sacramentalidad de la Iglesia y Sacramentos. IV Simposio Internacional de Teología de la Universidad de Navarra*, (P. Rodríguez, ed.), Pamplona 1983, 431-432.

¹⁴ E. TEJERO, *La “Res et sacramentum”*, 438.



Pontificia
Università
della
**SANTA
CROCE**

FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO
XXVI CONVEGNO DI STUDI
SACRAMENTI E DIRITTO.

I SACRAMENTI COME DIRITTI E COME SORGENTI DI DIRITTO

Roma, 4 - 5 aprile 2022

TESTO PROVVISORIO

assicurando così il fondamento oggettivo del sistema sacramentale della Chiesa¹⁵ e della struttura di comunione ecclesiale, che non dipendono dal merito personale dei ministri ma dal merito di Cristo soltanto.

4. Il profilo giuridico sacerdotale e quello diaconale a partire dal carattere dell'ordine sacro

Fondato nella potestà sacra dalla quale scaturisce, lo statuto giuridico dei chierici è in funzione del sacro ministero affidato alla gerarchia della Chiesa. Pertanto, la configurazione di questo statuto è determinata dal carattere del sacramento, fermi restando alcuni aspetti che dipendono anche dalla *missio canonica*, per mezzo della quale la potestà di governo legata alla *sacra potestas* dell'ordine acquisisce una concreta determinazione ed efficacia giuridica. Il carattere sacramentale vincola, dunque, il ministro sacro all'esercizio del ministero a favore del popolo di Dio. Per sua natura, l'ordine sacro non ha come finalità immediata la santificazione del ministro bensì il servizio del popolo di Dio, il cui fedele esercizio giova certamente al bene spirituale del ministro. Gli obblighi del sacro ministero, come anche il diritto corrispondente allo stesso ministero, ineriscono ad una struttura di giustizia ecclesiale alla base del profilo giuridico degli ordini. Per cui il ministero sacro, una volta scelto per libera adesione alla vocazione divino-ecclesiale e ratificata mediante il sacramento dell'ordine, non è più oggetto della libera disposizione del ministro bensì un obbligo di giustizia di fronte ai fedeli da adempiere secondo l'ordinamento della Chiesa. In altre parole, il profilo giuridico del ministro sacro è vincolante in giustizia in virtù della sua radice nel carattere sacramentale. Dice Hervada a tal proposito, «il carattere che imprime il sacramento dell'ordine non è altra cosa che la partecipazione al sacerdozio di Cristo», perciò l'*ordo* ministeriale, essendo gerarchia perché è continuazione istituzionale di chi è Capo della Chiesa, è servitore degli uomini in modo tanto radicale e reale che la sua azione ministeriale è diritto dei fedeli e degli uomini: *pro utilitate hominum constituitur*». ¹⁶ Il bene spirituale che il ministero ordinato distribuisce non è suo proprio bensì grazia salvifica liberamente elargita da Dio per merito di Gesù Cristo e affidata alla cura e amministrazione della Chiesa attraverso i suoi sacri ministri per il bene del fedele e dell'uomo.

Inoltre, alcuni aspetti dello stesso statuto dipendono anche dalla condizione fondamentale del fedele acquisita irrevocabilmente con il battesimo, che rimane il presupposto ontologico per la partecipazione nella comunione e nella missione della Chiesa. Questi aspetti incidono sullo statuto giuridico dei sacri ministri proporzionalmente alla gerarchia degli ordini tra il sacerdozio e il diaconato con maggiore consistenza nell'ultimo.

¹⁵ Cf. E. TEJERO, *La "Res et sacramentum"*, 455.

¹⁶ J. HERVADA, *Le radici sacramentali del diritto canonico*, 644.



Pontificia
Università
della
**SANTA
CROCE**

FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO
XXVI CONVEGNO DI STUDI
SACRAMENTI E DIRITTO.

I SACRAMENTI COME DIRITTI E COME SORGENTI DI DIRITTO

Roma, 4 - 5 aprile 2022

TESTO PROVVISORIO

Il profilo giuridico in esame consta dunque di aspetti trasversali e quelli divergenti che si possono articolare attorno ai seguenti criteri: l'identità, la missione, la condizione personale e i modi della vita clericale legati al ministero.

4.1 L'identità ministeriale, tra sacerdozio e diaconia

Attraverso la consacrazione sacramentale nell'ordine sacro e in conformità con la materia e la forma proprie di ogni grado del sacramento, i ministri sacri acquisiscono una nuova identità o personalità giuridica ecclesiale come diaconi, presbiteri o vescovi. È dottrina diffusa, ma non senza una certa ambiguità, che all'interno dell'ordine sacro soltanto i vescovi e i presbiteri insieme appartengono al sacerdozio ministeriale, escludendovi i diaconi. L'altro sacerdozio, quello cosiddetto comune, che completa il quadro della partecipazione nel sacerdozio di Cristo dentro la struttura di comunione-missione ecclesiale dei fedeli, è fondato sul battesimo. Va precisato, tuttavia, che malgrado l'assunzione dottrinale circa l'esclusione di fatto del diaconato dal sacerdozio ministeriale difficilmente si trova una dichiarazione del magistero conciliare che espressamente colloca il diaconato nel sacerdozio comune proprio dei fedeli battezzati, anche se la dottrina viene ricondotta all'insegnamento del concilio Vaticano II. Neanche la riforma dell'*Omnium in mentem*,¹⁷ volta ad adeguare il Codice alla tradizione magisteriale sull'ordine sacro e particolarmente sul diaconato al suo interno, si presta ad una interpretazione a favore dell'appartenenza di quest'ultimo al sacerdozio comune. Il motivo è evidente nel seguente impasse: il sacerdozio ministeriale è legato intimamente al sacramento dell'ordine di cui fa parte il diaconato. Perciò, ogni tentativo di dividere gli ordini costitutivi del sacramento tra due realtà di essenza diversa (come appunto tra sacerdozio comune e quello ministeriale) compromette l'unità interna del sacramento. La Commissione Teologica Internazionale sollevò la questione nel 2002 interrogando la conseguenza della dichiarazione conciliare circa la differenza "essentiae non gradu tantum" tra sacerdozio ministeriale e quello battesimale alla luce dell'esclusione del diaconato dal sacerdozio ministeriale.¹⁸ Per Coronelli, «E' difficile pensare, infatti, che il diaconato possa considerarsi semplicemente uno sviluppo della grazia battesimale sul versante del sacerdozio comune dei fedeli».¹⁹ Rinviando ulteriori considerazioni sulla questione alla parte finale della relazione, basta ora notare che secondo il magistero attuale l'identità sacerdotale della gerarchia ecclesiastica, che nella dottrina viene fatta corrispondere al sacerdozio ministeriale, appartiene esclusivamente all'ordine presbiterale e all'ordine episcopale. Al diaconato

¹⁷ BENEDETTO XVI, Lettera apostolica m. p., *Omnium in mentem*, 26 ottobre 2009, AAS 102 (2009) 8-10.

¹⁸ CTI, *Il diaconato*, (VII, II, 2): «la sacramentalità del diaconato «solleva alcuni interrogativi che richiedono ulteriori chiarimenti teologici: come intendere l'applicazione al diaconato della distinzione "essentia, non gradu tantum", che la LG (n. 10) stabilisce tra il sacerdozio comune e il sacerdozio ministeriale? Come precisare ulteriormente, entro l'unità del sacramento, la particolarità del carattere diaconale nella sua relazione distintiva al carattere presbiterale ed episcopale? Quali mezzi adoperare per differenziare simbolicamente in ogni caso la configurazione specifica a Cristo?».

¹⁹ R. CORONELLI, *Identità e specificità del ministero diaconale*, in *Il sacramento dell'ordine*, 129.



Pontificia
Università
della
**SANTA
CROCE**

FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO
XXVI CONVEGNO DI STUDI
SACRAMENTI E DIRITTO.

I SACRAMENTI COME DIRITTI E COME SORGENTI DI DIRITTO

Roma, 4 - 5 aprile 2022

TESTO PROVVISORIO

invece si attribuisce una generica identità diaconale o ministeriale che, per certi versi, viene equiparata paradossalmente a quella battesimale.


Da un lato più giuridico, l'identità del ministro sacro è legata alla titolarità della potestà sacra che lo abilita alle funzioni ecclesiali di santificazione, di insegnamento e di cura pastorale conformemente al grado dell'ordine e alla potestà di governo, da determinarsi attraverso la *missio canonica*. Questa nuova identità, come il carattere che lo conferisce, è indelebile. Pertanto, l'essere diacono, presbitero o vescovo non viene mai meno,²⁰ neanche con la perdita dello stato clericale inteso come il corredo dei diritti e doveri e delle prerogative e facoltà di questo stato. Questo dato teologico è accolto dal legislatore quando dichiara che la potestà di ordine conferita attraverso la valida ordinazione mai si perde anche se l'esercizio della stessa potestà di ordine può essere proibito in parte o del tutto (cann. 290 - 293). A sottolineare la permanenza dell'identità conferita dall'ordine sacro è anche il fatto che, in certe circostanze di straordinaria emergenza, come quella dei fedeli in pericolo di morte, la potestà sulla confessione sacramentale può essere esercitata validamente e lecitamente anche da un sacerdote che ha perso lo stato clericale (can. 976).

Come conseguenza della loro identità, per essere riconoscibili e come segno della loro disponibilità ministeriale, i chierici hanno l'obbligo di portare l'abito clericale (can. 284)²¹. Questo obbligo è più vincolante sugli ordini sacerdotali e meno sull'ordine diaconale anche in virtù del carattere e dell'identità pastorale che rendono il ministero sacerdotale più urgente in termini di necessità salvifica del popolo di Dio. Per la sua natura ausiliare, il diaconato svolge un ruolo ancillare che si può provvedere per altri mezzi anche non sacramentali. Questo fatto si riflette anche sull'obbligo dell'abito ecclesiale da cui sono esenti i diaconi, salva una diversa disposizione del diritto particolare (can. 288). Anche il fatto di non svolgere esclusivamente incarichi ecclesiastici e di potersi normalmente impegnare in modo abituale negli affari secolari, giustifica per i diaconi la normalità di vestirsi nel secolo da laici. In questo senso la loro identità, pur essendo d'indole clericale, è influenzata dalla forte incidenza della dimensione battesimale e secolare del loro statuto giuridico.

L'abito dei sacri ministri talvolta prevede alcuni elementi distintivi della dignità o dell'onore di cui è rivestito il chierico, ma ciò non significa necessariamente la differenza nel grado dell'ordine, tranne il caso di insegne particolari riservate per il diritto a qualche grado del sacramento.

²⁰ Cf. C. J. ERRÁZURIZ M, *Corso fondamentale sul diritto della chiesa I. Introduzione: I soggetti ecclesiali di diritto*, Milano 2009: 242: «Con la ricezione del sacramento dell'ordine avviene ... un cambiamento ontologico d'ordine soprannaturale: l'uomo diventa realmente e per sempre un diacono, un presbitero o un vescovo».

²¹ L. NAVARRO, *Persone e soggetti nel diritto della Chiesa. Temi di diritto della persona*, Roma 2000, 83: «La funzione che sono chiamati a svolgere i ministri sacri giustifica il fatto che siano tenuti a vestire l'abito ecclesiastico, cosa che permette ai fedeli e anche ai non cristiani di riconoscere a colpo d'occhio un chierico. Infatti, il ministro sacro è sempre al servizio del Popolo di Dio, e i fedeli hanno il diritto di rivolgersi a lui come amministratore ordinario dei sacramenti. Dato che i chierici svolgono una funzione pubblica nella Chiesa, i membri del Popolo di Dio hanno il diritto di poterli riconoscere».



Pontificia
Università
della
**SANTA
CROCE**

FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO
XXVI CONVEGNO DI STUDI
SACRAMENTI E DIRITTO.

I SACRAMENTI COME DIRITTI E COME SORGENTI DI DIRITTO

Roma, 4 - 5 aprile 2022

TESTO PROVVISORIO

3.2 La missione, ovvero il ministero ordinato e l'esercizio dei *tria munera Christi*

I gradi diversi del ministero ordinato hanno come comune missione l'esercizio del triplice ufficio (santificare, reggere, insegnare) di Gesù Cristo. A fare la differenza tra un grado dell'ordine e l'altro, e quindi tra il sacerdozio e il diaconato, non è soltanto il contenuto concreto o materiale delle funzioni svolte ma anche, a livello fondamentale, il titolo e l'ufficio per i quali vengono esercitate. Mentre certe funzioni sono esclusive dei gradi sacerdotali dell'ordine, con alcune riservate a quello episcopale, altre si distinguono quanto alla competenza, all'effetto e al valore giuridico in base al titolo di chi le compie. Le stesse attività compiute da soggetti muniti di titoli diversi (il sacramento, la missione canonica) acquisiscono un significato ed una efficacia diversi.

3.2.1 *Il munus sanctificandi*

Tutti e tre i gradi dell'ordine sacro esercitano il *munus sanctificandi* della Chiesa in virtù del titolo della *potestas ordinis* e della missione canonica che, rispettivamente, li abilita personalmente ad essere ministri della liturgia nel modo proprio a ciascun ordine e conferisce al loro ministero la dovuta competenza ed efficacia giuridica in casi concreti. In genere, la partecipazione nel sacerdozio di Cristo consacra i ministri per compiere il culto divino per la santificazione del popolo di Dio. I vescovi vi partecipano come «i grandi sacerdoti, i principali dispensatori dei misteri di Dio e i moderatori, i promotori e i custodi di tutta la vita liturgica della Chiesa a loro affidata». I presbiteri vi partecipano al loro volta in base all'ordinazione al sacerdozio di Cristo, sotto l'autorità dei vescovi. I diaconi invece, che non sono consacrati al sacerdozio bensì al servizio, vi partecipano a norma del diritto attraverso l'ausilio ministero-sacramentale nella liturgia secondo la misura adeguata al loro grado dell'ordine (can. 835, §§1-3).

La differenza tra i gradi sacerdotali e quello diaconale del ministero ordinato nell'ambito del *munus sanctificandi* è immediatamente evidente nel sacramento dell'eucaristia, di cui è ministro soltanto il sacerdote. Infatti, la potestà sul sacramento dell'eucaristia è principio fondamentale dell'ufficio sacerdotale e la causa della sua differenza dal grado diaconale del sacro ordine, ma non è l'unica dimensione del sacerdozio ministeriale di Cristo. In effetti, il sacrificio eucaristico non è l'unico discrimine tra sacerdozio e diaconia nel ministero ordinato. Anche la potestà sugli altri sacramenti e sacramentali e sulle altre azioni liturgiche sottolineano la differenza tra di loro e anche all'interno dello stesso sacerdozio ordinato.

In concreto, essendo la massima espressione ecclesiale del sacerdozio di Cristo e del ministero ordinato, l'episcopato è in grado di esercitare con somma autorità e dignità del sacramento e del ministero tutte le funzioni di santificazione nella Chiesa relative ai sacramenti, ai sacramentali e a tutta l'azione liturgica della Chiesa. Alcune di queste funzioni sono le prerogative esclusive ministeriali dell'ordine episcopale, in particolare la sacra ordinazione (can. 1012), ma anche il sacramento della confermazione di cui è il ministro ordinario (can. 882) e la celebrazione liturgica della consacrazione e la dedicazione (1169 §1), benché queste funzioni siano anche disponibili al



Pontificia
Università
della
**SANTA
CROCE**

FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO

XXVI CONVEGNO DI STUDI

SACRAMENTI E DIRITTO.

I SACRAMENTI COME DIRITTI E COME SORGENTI DI DIRITTO

Roma, 4 - 5 aprile 2022

TESTO PROVVISORIO


ministero presbiterale previa una concessione del diritto stesso oppure dell'autorità competente. In stretta collaborazione con i vescovi nell'esercizio del sacerdozio ordinato e sotto la loro autorità, i presbiteri esercitano tutte le funzioni di santificazione non riservate tra i sacramenti, i sacramentali e altre funzioni liturgiche. Sono dispensatori di tutti i sacramenti tranne la sacra ordinazione, anche della confermazione che possono conferire validamente se muniti della dovuta facoltà per concessione speciale del diritto stesso oppure dell'autorità competente (can. 882). Possono altresì compiere validamente la consacrazione e la dedicazione là dove ciò gli è concesso dal diritto stesso oppure dall'autorità legittima (can. 1169 §1).

Per quanto riguarda i diaconi, in conformità con l'indole ausiliare del loro grado dell'ordine sacro, essi prendono parte nella funzione di santificazione della Chiesa in quei casi e in quelle circostanze in cui, per la natura delle cose, la legge canonica lo permette e i pastori lo concedono. Così, sotto la giurisdizione dei legittimi pastori i diaconi possono battezzare come ministri ordinari del sacramento del sacramento (can. 861 §1); sono anche ministri ordinari della sacra comunione (can. 910 §1) non escluso, in caso di necessità oppure con la dovuta licenza dell'autorità competente, l'amministrazione dell'Eucaristia in forma del Viatico agli infermi (can. 911 §2). Insieme ai sacerdoti, i diaconi sono anche ministri dell'esposizione del Santissimo Sacramento e della benedizione eucaristica (can. 943) e altre benedizioni previste dal diritto (can. 1169 §3).

3.2.2 Il munus regendi

La funzione della guida della Chiesa per la sua edificazione e per il compimento della sua missione salvifica è affidata ai pastori che rappresentano Cristo nella cura pastorale della Chiesa. Configurati sacramentalmente nella persona di Cristo Capo, i pastori sono abilitati ad agire nel suo nome in questa capacità, che implica tutti gli aspetti della cura pastorale nella sua triplice articolazione di santificazione, formazione e guida ecclesiale. Tuttavia, il *munus regendi*, strettamente inteso come la funzione pastorale della Chiesa, riguarda piuttosto l'ambito stretto della guida e del governo della vita ecclesiale nelle comunità dei fedeli gerarchicamente organizzate. L'aspetto specifico di questa funzione è l'esercizio della cosiddetta potestà di governo o di giurisdizione.

A norma del can. 129 §1 e del can. 274 §1, in virtù della potestà di ordine sacramentalmente conferita i chierici sono resi abili all'esercizio della potestà ecclesiastica di governo, detta anche di giurisdizione. Ciò implica, in linea di principio, che sia il sacerdozio ordinato sia il diaconato, in quanto componenti dell'ordine clericale, costituiscono i soggetti o titolari della potestà sacra che abilita al governo della Chiesa, ferma restando la necessità della *missio canonica* che determina l'efficacia giuridica e l'ambito o l'oggetto del suo esercizio. Tuttavia, il sacerdozio in quanto comporta la configurazione sacramentale nella persona di Cristo Capo abilita alla funzione pastorale propriamente detta, che riguarda le attività della direzione della società ecclesiale e dei servizi



Pontificia
Università
della
**SANTA
CROCE**

FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO
XXVI CONVEGNO DI STUDI
SACRAMENTI E DIRITTO.

I SACRAMENTI COME DIRITTI E COME SORGENTI DI DIRITTO

Roma, 4 - 5 aprile 2022

TESTO PROVVISORIO

pubblici destinati a questo fine, in particolare dalla posizione di chi guida o presiede questa attività provvedendo a quanto è necessario a tale scopo.²²

In effetti, la natura della partecipazione nella funzione di governo da parte dei chierici nei vari ordini separa l'ordine sacerdotale dei vescovi e dei presbiteri dall'ordine diaconale. La capacità al governo ecclesiastico, infatti, è direttamente proporzionata al grado dell'ordine e del ministero sacro distinguendosi non solo secondo il grado gerarchico dei tre ordini ma anche tra sacerdozio e diaconato. Così, in virtù del carattere sacerdotale, i vescovi e i presbiteri si trovano naturalmente a ricoprire ruoli e uffici pastorali: i vescovi come pastori delle Chiese particolari e delle strutture equivalenti (can. 368), nella comunione gerarchica del collegio episcopale con il suo capo (can. 336). I vescovi, infatti, possiedono la pienezza del sacerdozio pastorale di Cristo che gli consente il pieno esercizio della potestà di governo ecclesiale nella sua triplice espressione: legislativa, esecutiva e giudiziale, a differenza degli altri chierici che possono essere titolari soltanto della potestà di governo esecutiva o giudiziale attraverso la *missio canonica*.

Da parte loro i presbiteri, in quanto sono congiunti ai vescovi dal carattere e dalla missione sacerdotale sono i collaboratori naturali all'ordine episcopale nello svolgimento della missione sacerdotale della piena cura pastorale. Essi, di norma, esercitano le funzioni pastorali in qualità di parroci presso le comunità parrocchiali e strutture pastorali equivalenti, sotto l'autorità del vescovo diocesano (can. 515 §1). Inoltre, in virtù del carattere sacerdotale i presbiteri sono in grado di agire come vicari dei vescovi con giurisdizione generale (vicario generale) o speciale (vicario episcopale, vicario giudiziale, vicario foraneo). Infatti, la stessa consacrazione sacerdotale rende i presbiteri capaci, entro certi limiti, di governare le circoscrizioni ecclesiastiche territoriali e personali equiparate alle diocesi²³, ma anche di governare entro i limiti previsti le stesse diocesi in qualità di amministratore diocesano o semplicemente *ad interim* in caso di sede impedita e di sede vacante (cann. 414, 419, 421 §§1-2).²⁴ Al di fuori dei compiti pastorali esercitati con potestà ordinaria e a titolo proprio o vicario, i presbiteri collaborano con i vescovi come assistenti e consiglieri in diverse capacità e a vario titolo, talvolta con forza giuridicamente vincolante.²⁵


Per quanto riguarda i diaconi, la potestà sacra e di giurisdizione loro trasmessa in virtù dell'ordine sacro non è per la guida pastorale bensì per coadiuvare e sostenere il governo dei pastori. Sempre in

²² Cf. J. I. ARRIETA, *Organizzazione ecclesiastica*, 10-13.

²³ Cann. 368, 370, 371, 372; cf. P. GOYRET, *Función de regir*, in DGDC IV, 159.

²⁴ Questo dato denota l'indole giuridico-ecclesiastica della ripartizione del ministero apostolico tra i diversi gradi dell'ordine sacro che, tuttavia, risalgono ad una comune origine divina.

²⁵ Si pensi, ad esempio, al consiglio presbiterale che, «rappresentando il presbiterio diocesano, coadiuva il vescovo nel governo della diocesi, a norma del diritto, affinché venga promosso nel modo più efficace il bene pastorale della porzione di popolo di Dio a lui affidata» (can. 495 §1); al collegio dei consultori composta da un numero ristretto di presbiteri liberamente scelti dal vescovo tra membri del collegio dei consultori per assisterlo in alcune questioni importanti previste dal diritto, talvolta con voto costitutivo, particolarmente nel decidere questioni di maggiore importanza riguardanti l'amministrazione temporale della Chiesa.



Pontificia
Università
della
**SANTA
CROCE**

FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO
XXVI CONVEGNO DI STUDI
SACRAMENTI E DIRITTO.

I SACRAMENTI COME DIRITTI E COME SORGENTI DI DIRITTO

Roma, 4 - 5 aprile 2022

TESTO PROVVISORIO

conformità con l'indole ausiliare propria del loro grado dell'ordine, i diaconi sono in grado di esercitare uffici ecclesiastici che richiedono la potestà di giurisdizione in campo esecutivo e giudiziario e possono collaborare con i vescovi nel campo legislativo e negli altri aspetti del governo pastorale del popolo di Dio, particolarmente nell'amministrazione dei beni e nella gestione della carità, che sono le funzioni storicamente associate al ministero diaconale.

3.2.3 Il munus docendi

La funzione della proclamazione della parola di Dio, del suo insegnamento e della formazione in essa del popolo di Dio è compito particolare del ministero sacerdotale inteso come servizio all'edificazione e guida della comunione e missione ecclesiale. Pur essendo la vocazione di tutti i fedeli, il *munus docendi ecclesiae* è la responsabilità speciale del ministero ordinato secondo una gerarchia di autorità e di competenze corrispondente al grado dell'ordine, anche in relazione alla diversità interna tra sacerdozio e diaconato nell'unico sacramento. Per la pienezza della *cura animarum* che comporta, l'ufficio pastorale affidato al sacerdozio ordinato è titolare degli atti di maggiore rilevanza giuridica nella cura dottrinale dei fedeli. Compete, infatti, all'ordine sacerdotale dei pastori, dalle cui labbra è legittimo ricercare la parola di Dio (can. 762), governare l'attività evangelica, dottrinale e catechetica della Chiesa perché possa raggiungere la finalità di annunciare fedelmente la verità rivelata ed edificare i fedeli nella comunione in essa. L'ordine sacerdotale esercita questo compito attraverso l'ufficio episcopale in cui è presente la pienezza ministeriale e giurisdizionale del sacerdozio di Cristo. Infatti, nella Chiesa particolare loro affidata i singoli vescovi, quali «moderatori di tutto il ministero della parola» esercitano il *munus docendi*, a volte congiuntamente per più Chiese insieme di una Conferenza episcopale o regione ecclesiastica (cf. can. 756 §§1-2).

I vescovi condividono la stessa funzione in misura minore con i presbiteri, anche essi partecipi dello stesso sacerdozio e collaboratori necessari dei vescovi, in particolare i parroci cui è affidata la cura pastorale di determinate comunità dei fedeli.²⁶ A norma del diritto, «Il parroco è tenuto a fare in modo che la parola di Dio sia integralmente annunciata a coloro che si trovano nella parrocchia; perciò curi che i fedeli laici siano istruiti nelle verità della fede, soprattutto con l'omelia da tenere nelle domeniche e nelle feste di precetto e con l'istruzione catechistica da impartire; favorisca inoltre le attività che promuovono lo spirito evangelico, anche in ordine alla giustizia sociale; abbia cura speciale della formazione cattolica dei giovani; si impegni in ogni modo, anche con la collaborazione dei fedeli, perché l'annuncio evangelico giunga anche a coloro che si sono allontanati dalla pratica religiosa o non professano la vera fede» (can. 528 §1).

I diaconi, a loro volta, assistono i vescovi e i presbiteri in questo ministero esercitando con il potere sacramentale, sotto l'autorità dei pastori e in loro aiuto, il ministero della parola (can. 767) nell'omelia,

²⁶ Can. 757: «E' proprio dei presbiteri, che sono i cooperatori dei vescovi, annunciare il Vangelo di Dio; sono tenuti soprattutto a questo dovere, nei riguardi del popolo loro affidato, i parroci e gli altri cui viene commessa la cura delle anime».



Pontificia
Università
della
**SANTA
CROCE**

FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO
XXVI CONVEGNO DI STUDI
SACRAMENTI E DIRITTO.

I SACRAMENTI COME DIRITTI E COME SORGENTI DI DIRITTO

Roma, 4 - 5 aprile 2022

TESTO PROVVISORIO

quale forma più eminente della predicazione (can. 767 §1), nell'attività catechetica e missionaria e in altre forme della formazione cristiana.

3.3 Le condizioni personali e i modi della vita ministeriale

Qui si intende tutto il corredo delle situazioni giuridiche personali attinenti all'idoneità, al contesto e al comportamento dettati dal ministero e dall'identità dei sacri ministri. Senza ignorare né soffermarsi sugli aspetti trasversali del profilo giuridico dei vari ordini, i quali sottolineano la comune sacramentalità degli ordini e l'unità della sua missione, il focus è particolarmente sull'influsso che il carattere sacerdotale e quello diaconale esercitano rispettivamente sul profilo giuridico clericale, con specifico riferimento alle diversità che ciò comporta su certi ambiti come i criteri di ammissibilità, il carisma del celibato, la disponibilità pastorale e il rapporto con la realtà secolare.

Sembra plausibile avanzare la seguente ipotesi, con tutte le cautele del caso: il carattere sacerdotale, paragonato a quello diaconale, comporta un legame istituzionale più stretto con il ministero e l'identità pastorale con una forte ricaduta limitativa sulla consistenza degli aspetti battesimali e secolari del profilo giuridico clericale. Il diaconato, infatti, si presenta più semplice nella sua consistenza ministeriale, fatta di funzioni ecclesiali che sono disponibili a tutti i fedeli in virtù del battesimo, a parte il titolo nuovo dell'ordine sacro che qualifica sacramentalmente queste funzioni e che conferisce al loro esercizio l'indole ordinaria. In effetti, il diaconato quale grado basilare del sacramento del sacro ordine, si colloca logicamente più vicino alla vocazione battesimale. Pertanto, si riscontra in esso una più forte incidenza della dimensione secolare propria dello *status fidelium*. Ciò si evince nella condizione giuridica personale dei diaconi, che si differenzia dagli ordini sacerdotali, particolarmente negli ambiti già indicati dell'idoneità ministeriale, della disponibilità pastorale, del celibato e del rapporto con la realtà temporale, a titolo esemplificativo.

Rispetto ai requisiti di idoneità, la formazione al sacerdozio è programmata per la durata minima di un sessennio di studi tra filosofia e teologia e di preparazione (can. 250) secondo un programma intensivo di educazione su tutti gli aspetti (spirituale, intellettuale, umana e pastorale) del ministero sacro, da svolgersi dimorando per tutto il tempo nel seminario maggiore oppure, in circostanze particolari e con la dispensa del vescovo diocesano, per un minimo di quattro anni (can. 235 §1). Tale formazione è preceduta da una accurata selezione volta a verificare la presenza nei candidati di alcune doti spirituali, umane, morali e intellettuali che indicano l'idoneità ad una vita interamente consacrata al sacro ministero (can. 241). La formazione dei candidati al diaconato permanente, invece, si svolge in una "casa di formazione" oppure tramite un "progetto formativo" di durata inferiore (triennale, can. 236), coordinata da un direttore della formazione, affiancato da un tutore che segue da vicino il candidato, un direttore spirituale, un parroco di riferimento per l'esperienza e iniziazione nelle attività



Pontificia
Università
della
**SANTA
CROCE**

FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO
XXVI CONVEGNO DI STUDI
SACRAMENTI E DIRITTO.

I SACRAMENTI COME DIRITTI E COME SORGENTI DI DIRITTO

Roma, 4 - 5 aprile 2022

TESTO PROVVISORIO


pastorali e dei docenti per la formazione dottrinale al ministero diaconale.²⁷ Il programma volutamente più flessibile, meno intenso e di durata ridotta per la formazione al diaconato permanente corrisponde ad una esigenza minore della partecipazione alle responsabilità pastorali della Chiesa in conformità con la sua natura ausiliare.

Rispetto alla disponibilità: se l'esigenza dell'incardiazione è la stessa per tutti i chierici, per cui è legata all'ordinazione diaconale «in modo che non siano assolutamente ammessi chierici acefali o girovaghi» (can. 266 §§1-3), la ricaduta di questo legame istituzionale nella struttura ecclesiale di incardiazione è diversa tra l'ordine sacerdotale e quello diaconale. Si nota, infatti, che gli uffici che esigono la sacra potestà sacerdotale in vista della piena cura pastorale comportano l'obbligo della residenza canonica presso la comunità dei fedeli di giurisdizione (cf. can. 283). Inoltre, i sacerdoti, poiché di norma vengono ordinati per essere destinati pienamente al ministero della Chiesa, hanno il diritto ad uno stabile e decoroso sostentamento e sicurezza sociale da parte dell'autorità ecclesiastica competente (can. 281 §§1-2). I diaconi permanenti, al contrario, hanno diritto alla remunerazione per il loro servizio alla Chiesa secondo un principio retributivo, oppure sulla base della volontarietà, qualora dispongano dei mezzi alternativi propri di sostentamento (cf. can. 281 §2).

Anche l'obbligo clericale del celibato nella continenza perfetta e perpetua si presenta come un carisma divino particolare per il quale i ministri sacri si aderiscono più intimamente a Cristo con cuore indiviso e possono impegnarsi più liberamente al servizio di Dio e degli uomini (can. 277). Senza dubbio, questa motivazione è legata alla necessità dell'obbligo del celibato per accedere ordinariamente al sacerdozio nella Chiesa latina ma non necessariamente per il diaconato permanente, cui è concesso sposarsi e impegnarsi principalmente nella famiglia e nel secolo accanto all'esercizio delle funzioni ecclesiali assegnate.

Per quanto riguarda il rapporto con le realtà temporali, il carattere sacerdotale comporta la vocazione al ministero ecclesiale della cura pastorale sottraendo il ministro sacro dall'impegno diretto nel secolo che invece caratterizza la vocazione battesimale. Pertanto, alcuni atti, modi e impegni legittimi dei fedeli risultano incompatibili, sconvenienti oppure indecorosi rispetto all'ordine sacerdotale e al suo ministero determinando, in certi casi, impedimenti e divieti di vario genere (cann. 285, 286, 287 §2, 289 §1, 1042). Il riferimento è alla proibizione ai chierici dell'esercizio del potere politico civile, dell'amministrazione dei beni dei laici e dell'assunzione degli oneri finanziari verso terzi; il divieto delle attività commerciali e affaristiche e della partecipazione attiva nei partiti politici e nella direzione sindacale. Per i diaconi queste limitazioni giuridiche, che di per sé interessano lo stato clericale, sono *de iure* dispensate oppure attenuate, non essendo ritenuti di per sé incompatibili oppure sconvenienti allo stato diaconale (cann. 288).

²⁷ CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Norme fondamentali per la formazione dei diaconi permanenti*, 1998, nn. 20-25.



TESTO PROVVISORIO

5. Riflessione conclusiva: ministerialità ecclesiale tra sacerdozio e diaconia

La categoria “sacerdozio ministeriale” si riferisce ad una realtà ben nota nella dottrina: il sacerdozio esercitato dall’ufficio episcopale unitamente a quello presbiterale, che risale al ministero di Cristo e degli apostoli, il cui scopo nella Chiesa è quello di formare e reggere il popolo di Dio e di compiere e offrire a Dio, in persona di Cristo e a nome di tutto il popolo, il sacrificio eucaristico, esercitando la potestà sacramentale di cui è rivestito in vista delle sue funzioni (LG 10). La sua indole sacerdotale è storicamente legata al ministero dell’eucaristia, fonte e culmine della vita ecclesiale. Tuttavia, il concetto stesso denota qualche ambiguità che confonde e pregiudica le relazioni interne tra i ministeri ordinati come canali costitutivi dell’esercizio del sacro ordine che esprimono il sacerdozio di Cristo. Il problema riguarda la sacramentale unità di tutto l’ordine sacro, compreso il diaconato, che viene messa in dubbio dall’ipotesi di un sacerdozio ministeriale che, escludendovi il ministero diaconale, si distingue da quest’ultimo non più per il grado di partecipazione nell’unico sacramento dell’ordine bensì per l’essenza sacramentale diversa che, sull’insegnamento del Vaticano II, separa il sacerdozio ministeriale dal comune sacerdozio proprio dei battezzati. Malgrado la reticenza del Concilio sul fatto, la dottrina non esita ad interpretare il testo conciliare nel senso dell’esclusione del diaconato dal sacerdozio ministeriale e la sua appartenenza al sacerdozio comune²⁸ sollevando, di conseguenza, dubbi sulla sacramentalità del diaconato.²⁹ In quanto parte integra dell’ordine sacro che Cristo stabilì istituendo il ministero apostolico, ma anche come una delle vie sacramentali di configurazione e designazione al ministero sacro nella Chiesa, la sacramentalità del diaconato si presume “sententia certa et comunis”³⁰ fondata sull’insegnamento, sfumato ma non opposto, del Concilio Tridentino riaffermata nel Concilio Vaticano II e progressivamente resa più esplicita nel magistero post conciliare³¹ e nel Codice di diritto Canonico (cann. 1008-1009). Il collocamento del ministero diaconale nell’ambito della missione del sacerdozio battesimale intacca la sacramentalità del diaconato riducendolo ad una espressione del carisma battesimale, non più dell’ordine sacro. Non

²⁸ Cf. B. F. PIGHIN, *Diritto sacramentale*, Venezia 2006, 183.

²⁹ J. BEYER, *Les instituts séculiers*, Brügge 1954, 159-162: l’autore nega la sacramentalità del diaconato in quanto non aggiungerebbe al laicato ulteriore capacità sacramentale, non conferirebbe alcuna *potestas ordinis* e non sarebbe stato istituito da Gesù, e perché l’imposizione delle mani per il suo conferimento non sarebbe sacramentale; Cf. J. BEYER, *De diaconatu animadversiones*, Periodica 69 (1980) 441-460; A. KERKVOORDE, *Die Theologie des Diakonates*, in *Diakonia in Christo*, 233.

³⁰ K. RAHNER, *Die Theologie der Erneuerung des Diakonates*, in *Diakonia in Christo*, cit. 285-286.

³¹ Cf. PAOLO VI, m. p. *Sacrum diaconatus ordinem*, AAS 59 (1967) 698: parla del diaconato «qui non tamquam merus ad sacerdotium gradus est existimandus, sed *indelebili suo characterе ac praecipua sua gratia insignis* ita locupletato, ut qui ad ipsum vocentur, in mysteriis Christi et Ecclesiae stabiliter inservire possint»; CCC n. 1570: «I diaconi partecipano in una maniera particolare alla missione e alla grazia di Cristo. Il sacramento dell’Ordine imprime in loro un sigillo (“carattere”) che nulla può cancellare e che li configura a Cristo, il quale si è fatto “diacono”, cioè servo di tutti»; CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, *Norme fondamentali per la formazione dei diaconi permanenti*, 22 febb. 1998, n. 7: «In quanto grado dell’ordine sacro, il diaconato imprime il carattere e comunica una grazia sacramentale specifica. Il carattere diaconale è il segno configurativo-distintivo impresso indelebilmente nell’anima che configura chi è ordinato a Cristo, il quale si è fatto diacono, cioè servo di tutti. Esso porta con sé una specifica grazia sacramentale, che è forza, *vigor specialis*, dono per vivere la nuova realtà operata dal sacramento».



Pontificia
Università
della
**SANTA
CROCE**

FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO
XXVI CONVEGNO DI STUDI
SACRAMENTI E DIRITTO.

I SACRAMENTI COME DIRITTI E COME SORGENTI DI DIRITTO

Roma, 4 - 5 aprile 2022

TESTO PROVVISORIO

sembra però così evidente che si possa fondare questa dottrina sul magistero del Vaticano II. Si è già accennato al fatto che il testo conciliare, pur distinguendo nettamente tra sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale, non fece mai il passo decisivo di mettere il diaconato nel sacerdozio comune. Un passo che avrebbe contrastato l'appartenenza del diaconato alla gerarchia (LG 29) e al sacramento dell'ordine, visto che il sacerdozio comune è il dominio dei fedeli incorporati in Cristo in virtù del battesimo.

Un attento esame del testo conciliare sulla realtà del ministero sacerdotale nella Chiesa rivela il riferimento a due soggetti che non necessariamente si identificano: il "sacerdotium ministeriale" e il "sacerdos ministeriale". Il primo, definito anche come "hierarchicum", si distingue dal "sacerdotium comune" dei battezzati e in quanto d'indole gerarchica comprenderebbe logicamente anche il diaconato. Infatti, oltre ad affermare questa indole gerarchica del sacerdozio ministeriale, il testo del magistero conciliare non elenca gli ordini che ne fanno parte. Invece, la distinzione tra il "sacerdote ministeriale" (*sacerdos ministeriale*) e il diacono è netta dal momento in cui il primo si dice ordinato, ovvero rivestito della potestà sacra, per l'ufficio pastorale della Chiesa con piena cura delle anime (compreso il sacrificio eucaristico e il governo del popolo di Dio) mentre l'altro è ordinato (con imposizione delle mani) «non per il sacerdozio ma per il servizio», sostenuto «dalla grazia sacramentale nella diaconia della liturgia, della parola e della carità» (LG 29). Il dubbio si infittisce, anziché sciogliersi, con la riforma del canone 1008 ad opera del m. p. *Ominium in mentem* di papa Benedetto XVI, alla ricerca della «unità della dottrina teologica e della legislazione canonica» sul rapporto tra i tre gradi ministeriali dell'ordine sacro. Il m. p., infatti, tiene separati due ordini distinti di realtà nella Chiesa: la *diversità essenziale* nella comunione «tra il sacerdozio comune *dei fedeli*³² e il sacerdozio ministeriale» e la *diversità di grado* all'interno dell'unico sacramento dell'ordine sacro «tra episcopato, presbiterato e diaconato»³³. Nella sua parte dispositiva, infatti, il m. p. riformando il canone 1008 indica l'indole ministeriale come la nota caratteristica di tutti i gradi dell'ordine sacro³⁴, poi introduce il nuovo terzo paragrafo al canone 1009 individuando i vescovi e i presbiteri come titolari della missione e della facoltà di agire nella persona di Cristo Capo, mentre i diaconi ricevono la capacità sacramentale di servire il popolo di Dio mediante il servizio della liturgia, della parola e della carità³⁵.


Infatti, l'ipotesi di un sacerdozio ministeriale che va oltre la figura del sacerdote offre una soluzione all'impasse generata dalla contrapposizione tra la sacramentalità del diaconato come ordine sacro e

³² Corsivo aggiunto per evidenziare il dominio del sacerdozio comune che escluderebbe in principio il diaconato in quanto parte del ministero ordinato.

³³ BENEDETTO XVI, m. p. *Ominium in mentem*, AAS 102 (2010) 8.

³⁴ BENEDETTO XVI, m. p. *Ominium in mentem*, art. 1, AAS 102 (2010) 10: «Sacramento ordinis ex divina institutione inter christifideles quidam, caractere indelebili quo signantur, constituuntur sacri ministri, qui nempe consecrantur et deputantur ut, pro suo quisque gradu, novo et peculiari titulo Dei populo inserviant».

³⁵ Idem, «Qui constituti sunt in ordine episcopatus aut presbyteratus missionem et facultatem agendi in persona Christi Capitis accipiunt, diaconi vero vim populo Dei serviendi in diaconia liturgiae, verbi et caritatis».



Pontificia
Università
della
**SANTA
CROCE**

FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO
XXVI CONVEGNO DI STUDI
SACRAMENTI E DIRITTO.

ISACRAMENTI COME DIRITTI E COME SORGENTI DI DIRITTO

Roma, 4 - 5 aprile 2022

TESTO PROVVISORIO

la sua appartenenza al sacerdozio comune dei battezzati. Come già affermato, il rapporto tra sacerdozio ed eucaristia nella Chiesa è alla base del legame stretto stabilito nella dottrina tra il sacerdozio ministeriale e il sacerdozio ordinato. Storicamente questo legame determinò l'accentuazione dell'impostazione culturale di tutto il ministero ordinato fino all'idea scolastica del sacerdozio come l'essenza del sacramento dell'ordine a scapito della sacramentalità dell'episcopato e per inciso anche del diaconato. Tuttavia, il ministero ordinato, erede del sacerdozio di Cristo e del ministro apostolico, non si esaurisce nelle sue funzioni culturali³⁶. Perciò, pur affermando il fondamento nella tradizione e nel magistero ecclesiale della dottrina circa il sacerdozio gerarchico legato alla potestà sacra per presiedere e consacrare l'eucaristia e per perdonare i peccati, ci sono altri poteri, uffici, servizi, autorità trasmessi da Gesù, ivi compresi: "insegnate", "proclamate il Vangelo ai poveri", "guarite i malati", "cacciate i demoni", "battezzate", "servite i vostri fratelli", "confermateli nella fede", "pascete il mio gregge", ecc.³⁷ Pertanto, nel suo significato pieno e tradizionale il sacerdozio gerarchico va oltre il potere eucaristico e le funzioni di culto in genere perché comprende anche il ministero della parola, la presidenza e la guida pastorale, il servizio della carità, l'edificazione della Chiesa da tutti i punti di vista³⁸. La storia della Chiesa testimonia ampiamente come, sin dall'inizio, questa missione si è progressivamente cristallizzata nei diversi canali ministeriali particolarmente quelli dell'ordine sacro in capo alla gerarchia della Chiesa, compreso il ministero diaconale. D'altronde, il magistero riconosce una diversità di forme di partecipazione di tutti i fedeli (battezzati e ordinati) nel sacerdozio di Cristo, che si articola nell'attuale binomio sacerdozio comune-sacerdozio ministeriale. La prospettiva di questo binomio che esclude la modalità diaconale del ministero ordinato rimane inadeguata³⁹.

Tra le critiche sollevate contro il carattere sacramentale e gerarchico del ministero diaconale, quale motivo a sostegno della tesi della sua appartenenza al sacerdozio comune, spicca il rilievo sulle sue funzioni che oggettivamente non vanno oltre i compiti disponibili ai laici in virtù del battesimo. Invero, non è facile individuare funzioni del ministero diaconale che siano loro esclusive o negate all'apostolato laicale. Tuttavia, come già accennato prima, il titolo per il quale si compie una funzione nella Chiesa determina il suo valore ecclesiale, non tanto il suo contenuto materiale. Infatti, il problema circa il valore ecclesiale dello stesso atto compiuto da diversi soggetti riguarda l'ufficio ecclesiale in quanto tale. Rahner osserva a tale proposito che non si possono considerare essere le uniche funzioni proprie della gerarchia quelle che le sono riservate *iure divino*, ritenendo le altre essere meramente laicali. La gerarchia, ad esempio, esercita l'ufficio della parola e quello della carità nella maniera ad essa propria anche quando sembra superficialmente trattarsi della stessa cosa con il

³⁶ Cf. E. CASTELLUCCI, *Il ministero ordinato*, 239-241.

³⁷ Cf. A. KERKVOORDE, *Die Theologie des Diakonates*, in *Diakonia in Christo*, 268-269.

³⁸ Idem, p. 270.

³⁹ Cf. CTI, *Il diaconato*, «Se si esclude totalmente il diaconato dal "sacerdozio" in tutti i sensi del termine, allora bisognerà ripensare l'unità del sacramento dell'ordine come "sacerdozio ministeriale o gerarchico" (cf. LG, n. 10b), come pure l'uso delle categorie "sacerdotali" come qualificazione coerente e inglobante del sacramento».



Pontificia
Università
della
**SANTA
CROCE**

FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO
XXVI CONVEGNO DI STUDI
SACRAMENTI E DIRITTO.

I SACRAMENTI COME DIRITTI E COME SORGENTI DI DIRITTO

Roma, 4 - 5 aprile 2022

TESTO PROVVISORIO

vangelo e la carità cristiana vissuti in parole ed opere dai laici. Poiché, mentre il laico proclama il vangelo vivendolo nel secolo, il titolare della potestà gerarchica lo fa come un “inviato”, un apostolo (a nome della Chiesa). Lo stesso dicasi della carità vissuta “ufficialmente” a nome della Chiesa e la carità vissuta come obbligo di vita cristiana dell'amore del prossimo.⁴⁰ Inoltre, la potestà sacra caratterizza radicalmente le funzioni del ministero diaconale a differenza di quelle laicali, anche quando materialmente fanno le stesse cose. In altre parole, oltre all’atto concreto del ministero sacro, anche il *sacramentum personae*,⁴¹ in virtù della configurazione personale come ministro sacro, determina il valore sacramentale dell’atto stesso.

⁴⁰ K. RAHNER, *Die Theologie der Erneuerung des Diakonates*, 302.

⁴¹ CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, *Norme fondamentali per la formazione dei diaconi permanenti*, n. 11: «Proprio perché tutta la Chiesa possa meglio vivere questa spiritualità di servizio, il Signore le dona un segno vivente e personale del suo stesso essere servo. Perciò, in modo specifico, essa è la spiritualità del diacono. Egli, infatti, con la sacra ordinazione, è costituito nella Chiesa icona vivente di Cristo servo».